

IL DL 215/2023 “MILLEPROROGHE” 2024: LE PRINCIPALI MISURE

Anche se è diverso tempo che nel nostro ordinamento si sono succeduti provvedimenti legislativi di proroga di termini, è soprattutto **negli ultimi vent’anni** che si è **intensificata** – ne hanno fatto ricorso, in pratica, tutte le forze politiche che sono state al governo – la **prassi dell’adozione dei cosiddetti decreti “Milleproroghe”**.

Una prassi che ha portato da una parte ad una evidente **periodicizzazione**, con l’emanazione, verso la fine di dicembre, di un decreto-legge “multi-proroga” divenuto un appuntamento costante del dibattito politico-parlamentare, e dall’altra ad una forte **trasversalità** dei temi affrontati, non riconducibili ad una singola materia o disciplina di settore ed anzi molto vari tra loro e disparati.

Una **puntuale ricostruzione** in proposito è quella fatta, nel corso del suo intervento in Aula, dal [deputato del PD-IDP Toni Ricciardi](#), che ha ricordato come questo strumento fu “introdotto come prassi nel 1992” e che “si chiamava all’epoca differimento termini”. Dopo di che, all’inizio degli anni Duemila questi provvedimenti hanno iniziato ad assumere il volto attuale “caricandosi sempre di più di **cose che sono tutto e il contrario di tutto**, tenendo insieme più elementi anche in maniera quasi distonica tra di loro”.

Se non altro, è successo in passato che il “Milleproroghe”, nonostante la sua eterogeneità, fosse comunque l’**occasione per affrontare una serie di questioni concrete**, riguardanti famiglie e imprese, lasciati irrisolti di volta in volta dalla Legge di Bilancio.

Decisamente, **questa volta non è stato così**, perché la maggioranza e il Governo, anziché affrontare i temi rispondenti all’interesse generale del Paese, hanno preferito concentrarsi su vicende minori, su questioni specifiche, su interessi particolari e lobbistici. Come ha messo in evidenza nel corso della sua **dichiarazione di voto sulla fiducia** la [deputata del PD-IDP Simona Bonafè](#), “purtroppo il decreto Milleproroghe non è stato un’occasione per indicare e sostenere una prospettiva di sviluppo del nostro Paese e delle sue priorità”, perché le risorse a disposizione “in larga parte sono servite per **misure spot o per rinsaldare i rapporti con qualche pezzo di elettorato della maggioranza**”.

Il risultato è un provvedimento che è la fotografia del fallimento delle scelte economiche fatte dal Governo nell’ultima Manovra e che come ha osservato nel suo intervento in Aula il [deputato del PD-IDP Andrea Casu](#), presenta “**pochissime luci e tantissime ombre**”, andando ad incidere “in una maniera che riteniamo sbagliata in tantissimi temi”.

Bastano alcuni esempi, a cominciare dal tanto sbandierato taglio dell’**Irpef agricola**, che altro non è se non una **marcia indietro del Governo** rispetto alla sua stessa scelta di

quaranta giorni fa in Legge di Bilancio, con una **frettolosa correzione** che sembra quasi un **“gioco delle tre carte”**: prima si tolgono i soldi, poi si rimettono e si rivendica chissà quale risultato. Correzione, peraltro, non solo frettolosa, ma anche **insufficiente**: il gruppo del **PD-IDP** ha proposto invano, con specifici sub-emendamenti, la proroga della misura – è prevista l'esenzione al 100% per i redditi fino a 10 mila euro e al 50% per la parte eccedente i 10 mila e fino a 15 mila – **per tutti gli agricoltori, senza paletti di reddito**, attingendo al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Altro esempio: anche questo “Milleproroghe” contiene l'**ennesimo premio a chi non paga le tasse**. Da un lato, infatti, si permette di **pagare con ritardo le rate della rottamazione** sia a chi è decaduto dal beneficio perché non ha pagato, sia a chi è in regola con i pagamenti, **senza alcun versamento di interessi**. Dall'altro lato il **ravvedimento speciale**, per regolarizzare le dichiarazioni fiscali con sanzioni fortemente ridotte, viene esteso a tutto il 2022. Gli interessi sono richiesti solo sulle ultime rate, ma solo al 2%, mentre quelli legali sarebbero del 5%”.

Oltre a quello che contiene di sbagliato, poi, questo provvedimento si distingue anche per le sue mancanze, a cominciare dalla **proroga più attesa e importante**, quella delle **graduatorie di idonei**, richiesta non solo da noi, ma in pratica da tutte le forze politiche. Uno schiaffo in faccia a un'intera generazione pronta ad entrare nella **Pubblica Amministrazione** per rafforzarla e rinnovarla, e a tutti i cittadini che meritano servizi più efficienti.

Dopo di che, le risorse si trovano invece per venire **incontro ai no-vax**, sospendendo le sanzioni per chi a suo tempo non aveva adempiuto agli obblighi vaccinali, non rispettando le regole che ci si era dati per garantire la sicurezza di tutti e per uscire dalla pandemia. Sempre la [deputata del PD-IDP Simona Bonafè](#) ha giustamente commentato che si è trattato di “uno schiaffo a chi si è vaccinato, uno schiaffo al personale medico che ha lavorato in quei mesi con grande abnegazione e che in molti casi ha perso la vita, ma anche uno schiaffo a chi non si è vaccinato ma la multa, quella multa che era stata prevista, invece l'ha pagata”.

Alla fine, le **poche luci** che il provvedimento presenta sono in gran parte **dovute all'iniziativa e al sostegno del gruppo Pd-Idp**. Come ha osservato nel corso della sua **dichiarazione di voto finale** il [deputato del PD-IDP Ubaldo Pagano](#), infatti, “se c'è qualcosa di buono in questo decreto è soprattutto grazie a quello che le opposizioni hanno preteso ci fosse”, perché **“senza i nostri emendamenti, questo Milleproroghe avrebbe continuato a guardare altrove**, mentre tante italiane e tanti italiani vivono in un tempo di strazianti difficoltà quotidiane”.

Dopo l'intervento correttivo e non risolutivo sull'Irpef, per quanto riguarda l'**agricoltura** il cambio di passo è dettato dall'approvazione di **nostri emendamenti** che prorogano al 31 dicembre 2024: il termine fino al quale il **riutilizzo a scopi irrigui** in agricoltura delle **acque reflue depurate** prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato dalla Regione; la data entro cui effettuare la **revisione** relativa alle **macchine agricole e operatrici** immatricolate fino al 31 dicembre 1983; il termine entro cui viene consentito alle Amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la **conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi** alla regolarità contributiva e fiscale a beneficio delle imprese della **filiera ittica**. Bene anche l'approvazione dell'emendamento che differisce il termine per il completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività delle disposizioni del Manuale operativo per la gestione

del nuovo **Sistema di identificazione e registrazione degli operatori, dei trasportatori e degli animali**.

Positiva anche l'approvazione di un nostro emendamento che estende al 31 dicembre 2024 il termine per la maturazione del requisito temporale dei 36 mesi di servizio per la **stabilizzazione degli assistenti sociali**, come anche quella dell'emendamento sulla **semplificazione per gli impianti fotovoltaici**, anche se resta clamorosa la mancanza di una strategia chiara del Governo sulla partita decisiva delle fonti rinnovabili e non si comprende dove verrebbero definite queste installazioni e con quali procedure.

Grazie ad un emendamento targato PD-IDP sono arrivate anche buone notizie per il **Terzo settore**, perché viene **mantenuto il regime di agevolazioni Iva** per migliaia di associazioni.

Un passo avanti è rappresentato dal rifinanziamento del fondo per i **disturbi del comportamento alimentare**, che fortunatamente siamo riusciti a ottenere: un'altra retromarcia del Governo rispetto all'evidente errore commesso in Legge di bilancio, anche se resta la natura estemporanea della misura e le risorse rispetto al biennio precedente sono ridotte. Indubbiamente, poi, è un risultato dell'impegno del Partito democratico il fatto che siano stati stanziati 10 milioni – erano solo 8 – per il **“bonus psicologo”** nel 2024.

Rispetto alla **sanità**, con nostri emendamenti si è prevista la proroga fino al 2025 della limitazione della **responsabilità penale medica alla sola colpa grave** e si posticipa di un anno l'entrata in vigore del Regolamento del Ministero della Salute che disciplina l'**attività trasfusionale**, da parte dei **laureati in medicina e chirurgia**, negli enti e nelle associazioni che svolgono attività di raccolta sangue ed emoderivati senza scopo di lucro.

Positiva è la proroga del sostegno ai **lavoratori portuali** in caso di minore giornate di lavoro, ottenuta grazie a un emendamento del PD-IDP, così come quella del meccanismo di finanziamento, tramite il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, delle **fondazioni lirico-sinfoniche**.

Così come è positiva, per quanto riguarda la **giustizia**, l'approvazione di due nostri emendamenti, presentati anche da altri gruppi parlamentari: quello che proroga il regime transitorio per l'esame di abilitazione alla **professione forense**, per tutelare i giovani che si affacciano alla professione di avvocato, e quello che proroga il regime transitorio per l'iscrizione nell'**albo speciale per il patrocinio** davanti alle **giurisdizioni superiori**.

Una buona notizia, infine, è l'approvazione dell'emendamento bipartisan che proroga la **moratoria del taglio dei contributi all'editoria** di **altri 24 mesi**, anche se molto c'è da fare per arrivare alla necessaria revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione.

Detto quindi che il **giudizio del PD-IDP** su questo decreto “Milleproproghe” non può che essere **complessivamente critico** e che **il nostro voto** in Aula è stato per questo **contrario**, ecco elencate qui di seguito, sinteticamente, le **principali misure** in esso contenute.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” [AC 1633](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato. Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio.

Utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, co. 1)

Prorogata al 31 dicembre 2024 la vigenza della disposizione di cui all’art. 1, co. 6-*quater*, del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, relativo all’**utilizzo temporaneo** di un contingente di **segretari comunali e provinciali** da parte delle **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**.

Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 1, co. 2 e co. 3, lett. b)

Prevista una duplice proroga, al 31 dicembre 2024, di autorizzazioni per **assunzioni** per il **comparto sicurezza-difesa** e per il **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**.

Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 3, lett. a)

Si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine temporale per le possibilità di **assunzioni**, da parte di **pubbliche amministrazioni**, derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2013-2022. Le proroghe riguardano sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione.

Assunzioni Regione Calabria (art. 1, co. 3-bis)

Introdotte, nel corso dell’esame **in sede referente**, modifiche volte ad estendere le **facoltà assunzionali** degli **enti locali** della **regione Calabria**.

Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato (art. 1, co. 4)

Si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per procedere ad **assunzioni** a tempo indeterminato presso le **amministrazioni dello Stato**, finanziate con

il Fondo istituito a tale scopo dalla Legge di Bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Assunzioni nel Ministero dell'Interno (art. 1, co. 5)

Si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine, già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di **assunzione di personale** della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'**Amministrazione civile dell'Interno** già autorizzate da specifiche disposizioni della Legge di Bilancio 2019.

Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità (art. 1, co. 6 e 6-bis)

Si prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la possibilità di stipulazione di alcune **convenzioni** relative ai **lavoratori socialmente utili** e la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale i **soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità** possono essere **assunti**, da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice, in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

In **sede referente** è stata introdotta, **grazie a un emendamento del PD-IDP**, la possibilità di **stabilizzazione**, da parte degli **enti locali della Regione siciliana**, dei lavoratori inseriti nell'elenco della stessa Regione relativo ai soggetti già svolgenti **lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità**.

Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'Interno (art. 1, co. 7)

Si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per consentire l'espletamento di alcune **procedure concorsuali** già autorizzate per l'assunzione di **personale** appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del **Ministero dell'Interno**.

Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Interno ai fini dell'attuazione del PNRR (art. 1, co. 8, lett. a)

Si estende al 2024 un'autorizzazione ad assumere **30 unità di personale** con contratto di lavoro a tempo determinato presso il **Ministero dell'Interno**. Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco**, relativi a progetti previsti dal PNRR.

Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato (art. 1, co. 8, lett. b)

Si estende al 2024 un'autorizzazione ad assumere **50 unità di personale** a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della **Ragioneria generale dello Stato**.

Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR (art. 1, co. 9, lett. a)

Si proroga dal 2023 al 2024 il termine entro il quale il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** è autorizzato a bandire **procedure concorsuali** per l'**assunzione** a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del **PNRR**.

Personale per l'Ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (art. 1, co. 9, lett. b e c)

Si proroga il termine di scadenza dei contratti per l'**assunzione** a tempo determinato degli addetti all'**Ufficio per il processo** e del personale per il **supporto alle linee progettuali per la giustizia** del **PNRR**.

Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato (art. 1, co 10)

Si proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'Economia e delle Finanze a reclutare un contingente di **40 unità di personale** per rafforzare le strutture della **Ragioneria generale dello Stato**, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.

Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del MEF (art. 1, co 11)

Si proroga al 2024 l'autorizzazione per il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** a bandire **concorsi di personale** non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato, alle Commissioni tributarie e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

Proroga dei termini per l'assunzione di unità presso le prefetture e le ragionerie territoriali dello Stato per il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR (art. 1, co. 12)

Si proroga al 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze a reclutare a tempo indeterminato, anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del **PNRR**, un contingente di **700 unità di personale**, di cui 400 unità per le esigenze del **Ministero dell'Interno**, e in particolare delle **prefetture-uffici territoriali del Governo**, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle **ragionerie territoriali dello Stato**.

Uffici MEF giustizia tributaria (art. 1, co. 13)

Si proroga al 2024 l'autorizzazione al **Ministero dell'Economia e delle Finanze** ad assumere 20 unità di **personale dirigenziale non generale** e 175 unità di **personale non dirigenziale** da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.

Assunzioni nella Guardia di finanza (art. 1, co. 14)

Si proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di effettuare **assunzioni** di personale nella **Guardia di finanza**, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 1, co. 15)

Si proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di effettuare **assunzioni** di personale delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 16 e 17)

Si modificano i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle **contribuzioni di previdenza** e di **assistenza sociale obbligatoria** inerenti ai **dipendenti pubblici** e ai soggetti **titolari** con pubbliche amministrazioni di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (o di rapporti assimilati). Si prevede anche un differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.

Personale dell'Avvocatura dello Stato (art. 1, co. 18)

Si consente fino al 31 dicembre 2024 all'**Avvocatura dello Stato** di avvalersi di **personale non dirigenziale** in posizione di comando **senza** dover ricevere il **nulla osta** dell'Amministrazione di appartenenza ed **in deroga** all'attuale **limite del 25 per cento**.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (art. 1, co. 19)

Si dispone la proroga dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l'**assunzione** di unità lavorative di carattere tecnico presso il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica**, fino al 31 dicembre 2024.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 20)

Si proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'apertura delle **procedure concorsuali** finalizzate all'assunzione di unità di **personale** da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico presso il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica**.

Procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'ICQRF (art. 1, co. 21)

Si proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle **procedure concorsuali** da parte del **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste**.

Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della Cultura (art. 1, co. 22)

Si proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale il **Ministero della Cultura** è autorizzato ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di **assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza**.

Assunzioni da parte della Regione Calabria (art. 1, co. 22-bis)

Nel corso dell'esame in **sede referente** si è estesa al 2024 la possibilità, già riconosciuta per il biennio 2022-2023, per la **Regione Calabria** di avviare procedure selettive per l'**assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato**, anche in

soprannumero e fino al riassorbimento, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale che sia in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro (ente pubblico economico strumentale della regione Calabria) e che abbia già prestato attività lavorativa presso la regione – tramite la stessa Azienda – con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Stabilizzazione degli assistenti sociali (art. 1, co. 22-ter)

In **sede referente**, con esclusivo riferimento al **personale con profilo di assistente sociale**, grazie a un **emendamento del PD-IDP** sono stati differiti dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 sia il termine entro il quale il **dipendente a tempo determinato** può essere **stabilizzato** ai sensi di una disciplina transitoria, sia il termine posto per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del **requisito di almeno tre anni di servizio**, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Deroga inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 1-bis)

In **sede referente**, con un **emendamento del PD-IDP** si è stabilito che fino al 31 dicembre 2024 non trovi applicazione l'**inconferibilità di incarichi di livello regionale** (art. 7, co. 1, del D.Lgs. 39/2013) con riferimento ai **componenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti** nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra Comuni che superi i 15 mila abitanti. L'inconferibilità che non trova applicazione riguarda l'assunzione nella medesima Regione, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della Regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione (art. 1-ter)

Con un **emendamento del PD-IDP** introdotto durante l'esame del provvedimento in **sede referente**, si è stabilita la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 degli **importi** e dei **quantitativi massimi** complessivi degli **strumenti di acquisto e di negoziazione** realizzati dalla **Consip S.p.A.** e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i **servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP**, la cui durata contrattuale non era ancora scaduta il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto la disposizione.

Differimento di un termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale (art. 1-*quater*)

In **sede referente** è stato differito dal 16 dicembre 2023 al 16 giugno 2024 il termine entro il quale i **produttori dei dispositivi di comunicazione elettronica**, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, devono **informare l'utente** sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare **applicazioni di controllo parentale**.

Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (art. 2, co. 1)

Si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono **anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, le cosiddette **autocertificazioni**, riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni (art. 2, co. 2)

Si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine a partire dal quale diventa **obbligatoria** la **gestione in forma associata** delle **funzioni fondamentali** dei **piccoli Comuni**.

Differimento delle procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale (art. 2, co. 3)

Si differisce al 31 dicembre 2024 la vigenza dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, che ha introdotto **procedure semplificate** per l'accesso alla **carriera di segretario comunale e provinciale**.

Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 2, co. 4, lett. a)

Si proroga al 31 dicembre 2024 la **validità della graduatoria** della procedura speciale di **reclutamento** nella qualifica di Vigile del Fuoco, riservata al **personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**.

Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti Covid-19 (art. 2, co. 4, lett. b)

Si estende al 2024 la possibilità di utilizzare le **risorse non utilizzate nel 2021**, destinate al **contributo economico** per i **familiari** del personale delle **Forze di polizia**, del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** e delle **Forze armate**, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19**, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il **decesso**, in conseguenza dell'attività di servizio prestata.

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali (art. 2, co. 4-bis)

In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, si consente a tutti i Comuni che non sono capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a 100 mila abitanti di avviare la **sperimentazione dell'uso di armi ad impulsi elettrici** (il cosiddetto *Taser*) da parte delle **Polizie municipali**, prescindendo dal requisito demografico attualmente richiesto dalla normativa.

Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale (art. 2, co. 5)

Si sostituisce il termine del 31 dicembre 2023 con il termine del 31 dicembre 2024 nell'art. 14-*sexies* del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023. Quest'ultima disposizione, a sua volta, ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 16-*ter*, co. 9 e 10, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, in materia di **incarichi di vicesegretario comunale**, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 e che i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto (art. 2, co. 6)

Si interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli **enti locali in stato di dissesto finanziario** che hanno eliminato il **Fondo anticipazioni di liquidità (Fal)** accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2024, anziché del rendiconto 2023 – l'obbligo di ricostituire un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024.

Disposizioni contabili inerenti i residui passivi per le Regioni a statuto ordinario (art. 2, co. 6-bis e 6-ter)

Nel corso dell'esame in **sede referente** sono state introdotte norme contabili riguardanti la **gestione dei residui passivi**, che consentono alle **Regioni a statuto ordinario**, in presenza di un considerevole disavanzo di amministrazione, per gli anni 2023 e 2024, di **diminuire la quota obbligatoria di reiscrizione** dei residui perenti stabilita dall'ordinamento contabile di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Le risorse che in tal modo sono rese disponibili, vengono destinate al Fondo perdite potenziali.

Norme contabili sull'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per le Regioni e le Province autonome (art. 2, co. 6-quater)

Nel corso dell'esame in sede referente si è estesa al 2023 l'applicazione delle norme relative all'utilizzo delle **quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione** dettate dalla Legge di Bilancio 2019 per le **Regioni a statuto ordinario** e si è anche estesa l'applicazione di tali norme, per lo stesso anno, alle **Regioni a statuto speciale** e alle **Province autonome**.

Compensi per straordinari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel periodo finale dell'emergenza da Covid-19 (art. 2, co. 7 e 8)

Si destinano risorse per circa 8,3 milioni al pagamento delle **prestazioni di lavoro straordinario** dei **Vigili del Fuoco** per un periodo, dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022, in cui si è protratta l'**emergenza da Covid-19**.

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art. 2, co. 9)

Si prevede che la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla **banca dati nazionale unica della documentazione antimafia**, sia contenuta in un decreto di natura non più regolamentare, consentendo in tal modo l'adeguamento tempestivo della disciplina stessa, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologici.

Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive (art. 3, co. 1)

Si proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria per i **contratti di locazione passiva** stipulati dalle **amministrazioni pubbliche centrali**, dalle **Autorità indipendenti** e dagli **enti nazionali di previdenza e assistenza**.

Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale (art. 3, co. 2)

Si proroga fino al 31 ottobre 2024 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2023, per la presentazione di specifiche **istanze di liquidazione di crediti** derivanti da **obbligazioni contratte dal Comune di Roma**, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del **piano di rientro di Roma Capitale**.

Grazie all'**intervento del PD-IDP**, nel corso dell'esame in **sede referente** è stato inoltre previsto che per portare a conclusione la **gestione straordinaria del debito pregresso di Roma Capitale**, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro dia **avviso con ogni forma idonea di pubblicità della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro** assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza non inferiore a centottanta giorni, per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023, anche se non ancora iscritti afferenti ad obbligazioni contrattuali extracontrattuali e indennitarie assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo è presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2025.

Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 3, co. 3)

Prorogato anche per il 2024 l'**esonero** dall'obbligo di **fatturazione elettronica** per i **soggetti** tenuti all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria**.

Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria (art. 3, co. 4 e 5)

Sono differiti di un ulteriore anno tutti i termini indicati nell'art. 8, co. 1, della legge n.130 del 31 agosto 2022, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione dell'incarico dei **giudici** tributari delle **Corti di giustizia tributaria** al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029.

Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 3, co. 4-bis e 5-bis)

In **sede referente** è stato prorogato al 31 dicembre 2024 il **credito d'imposta** per le **spese di consulenza** relative alla **quotazione** delle **piccole e medie imprese** istituito dalla Legge di Bilancio 2018.

Notifica atti di recupero (art. 3, co. 6)

Sono prorogati di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la **notifica** degli **atti** emanati per il **recupero delle somme** relative agli **aiuti di Stato** e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

Estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto (art. 3, co. 7)

Prorogata al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire **estrazioni settimanali aggiuntive** del gioco del **Lotto** e del **Superenalotto**. Le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive sono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Intermediari finanziari non professionali (art. 3, co. 8)

Si proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità prevista, a determinate condizioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le **società cooperative** di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile di **continuare a svolgere la propria attività**.

Computo termini amministrativi nella Regione Molise (art. 3, co. 9-11)

Si dispone un **diverso computo dei termini amministrativi** nella **Regione Molise**, in conseguenza dell'attacco subito dai sistemi informatici il 7 dicembre 2023.

Proroga Convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (art. 3, co. 12)

Prorogati fino al 31 marzo 2024 gli effetti giuridici delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla **Convenzione** fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi convenzionali attuativi, in relazione ai **servizi informatici** del **Sistema Tessera Sanitaria** e dell'**Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici**.

Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali (art. 3, co. 12-bis)

Nel corso dell'esame in **sede referente** è stata introdotta una proroga al 2024 di alcune misure specifiche previste per il 2023 a favore degli **enti locali**, legate alle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'**aumento dei costi energetici**. In particolare, si

consente agli enti locali di poter effettuare, anche nel 2024, **operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui** e di *altre forme di prestito* contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. Inoltre, in caso di adesione da parte dell'ente locale ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, l'eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nel 2023 e nel 2024 può avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (art. 3, co. 12-ter)

In **sede referente** si è ampliata la **facoltà di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali** per **interventi di risparmio energetico** e i **contributi regionali** (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, invece dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

Ampliamento della capacità di spesa di Regioni ed enti locali per la copertura del disavanzo 2023 delle aziende del servizio sanitario nazionale (art. 3, co. 12-quater e 12-quinquies)

Nel corso dell'esame in sede referente si è esteso di un anno l'ambito di applicazione della norma che consente a **Regioni ed enti locali** di **svincolare**, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le **quote di avanzo vincolato** di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato è autorizzato, limitatamente alle risorse di parte corrente, per la **copertura del disavanzo** della **gestione 2023** delle **aziende del servizio sanitario nazionale**.

Proroga esenzione IVA per enti del Terzo settore (art. 3, co. 12-sexies)

In **sede referente**, **grazie al PD-IDP** è stata prorogata al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di **modifica dell'Iva** per gli enti non commerciali, da "Iva esente" a "Iva esclusa" – disposizioni applicabili anche agli **enti del Terzo settore** – previste dal decreto-legge n. 146 del 2021 in materia fiscale.

Mutui prima casa (art. 3, co. 12-septies)

Si è stabilito, in **sede referente**, che anche nei casi in cui il tasso effettivo globale sia superiore al tasso effettivo globale medio, siano applicabili fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni in materia di **finanziamenti garantiti** dal **Fondo di garanzia per la prima casa**,

concessi ai soggetti che rispettino i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti a legislazione vigente.

Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario (art. 3, co. 12-octies e 12-novies)

Introdotte, in **sede referente**, disposizioni riguardanti la disciplina del **contributo alla finanza pubblica** dovuto dalle **Regioni a statuto ordinario**. In particolare, si modifica l'ultima Legge di Bilancio al fine di ridurre l'importo del contributo previsto per il 2024 di 45 milioni di euro, lasciando invariato il contributo previsto per gli anni dal 2025 al 2028, e si dilazionano di un mese i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le Regioni, sia in sede di autocoordinamento che ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il termine per il versamento all'erario della quota di competenza di ciascuna Regione per il solo 2024.

Contributo degli enti locali alla finanza pubblica (art. 3, co. 12-decies)

Nel corso dell'esame in **sede referente** sono state introdotte, **grazie al PD-IDP**, alcune modifiche alla disciplina, dettata dalla Legge di Bilancio 2024, in tema di **concorso alla finanza pubblica** degli **enti locali**. In particolare, si escludono dal concorso alla finanza pubblica le risorse assegnate agli enti locali come contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre, si posticipa di due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo 2024, il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno che deve provvedere alla determinazione degli importi del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascun ente.

Ravvedimento speciale (art. 3, co. 12-undecies)

In base a quanto stabilito in **sede referente**, si estende la possibilità di usufruire del cosiddetto **ravvedimento speciale** (disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al **periodo d'imposta** in corso al **31 dicembre 2022**. L'importo dovuto è rateizzabile con l'applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3, co. 12-duodecies)

In **sede referente** si è estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle **assemblee ordinarie di società ed enti**, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024.

Misure per l'acquisto della casa di abitazione (art. 3, co. da 12-terdecies a quinquiesdecies)

In **sede referente** si è esteso il termine per avvalersi dell'agevolazione prevista per l'**acquisto della casa di abitazione** da parte di soggetti con **età inferiore a trentasei anni** e con valore dell'indicatore **Isee non superiore a 40 mila euro**, stabilendo che tale misura si applichi anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024.

Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione-quater" al 15 marzo 2024 (art. 3-bis)

In **sede referente** si è **differito al 15 marzo 2024** il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della cosiddetta "**Rottamazione-quater**", applicando un termine di tolleranza di cinque giorni. Analoga proroga al 15 marzo 2024 è prevista per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata della "Rottamazione-quater".

Approvazione del bilancio preventivo degli Ordini delle professioni sanitarie (art. 4, co. 1)

Si proroga fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 (vale a dire fino al 30 aprile 2024) il **termine di approvazione del bilancio preventivo** dell'anno 2024 degli **Ordini delle professioni sanitarie**.

Sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il Covid-19 (art. 4, co. 1-bis)

In **sede referente** si è prorogata dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 la **sospensione** delle attività e dei procedimenti di irrogazione della **sanzione amministrativa pecuniaria**, pari a 100 euro, prevista per l'**inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19**, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti.

Incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria (art. 4, co. 2)

Si proroga al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai **laureati in medicina e chirurgia abilitati** di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di medici** di medicina generale, nonché ai **medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria**, durante il percorso formativo, di assumere

incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale (art. 4, co. 3)

Si proroga il termine di **validità dell'iscrizione** nell'**elenco nazionale** dei **soggetti idonei** alla nomina di **direttore generale delle ASL**, delle **Aziende ospedaliere** e degli **altri enti del SSN**, in scadenza il 31 marzo 2024, per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della Salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN (art. 4, co. 4)

Si consente alle aziende e agli enti del **Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** di utilizzare, anche per il 2024, alcuni strumenti straordinari previsti nel periodo emergenziale legato al Covid-19 e successivamente prorogati, per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del **conferimento di incarichi** di lavoro autonomo o a tempo determinato a **medici specializzandi** e del conferimento di incarichi a tempo determinato a **personale delle professioni sanitarie** e ad **operatori socio-sanitari**.

Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico (art. 4, co. 5)

Si stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del **Servizio Sanitario Nazionale** di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario – al **reclutamento** a tempo determinato di **laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione** medica e iscritti agli ordini professionali.

Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia (art. 4, co. 5-bis e 5-ter)

In **sede referente** si è stabilito, **grazie al PD-IDP**, di sospendere fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attività di **raccolta sangue e emocomponenti** da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al D.M. n.156 del 30 agosto 2023, al fine di armonizzare le vigenti disposizioni a quelle del successivo comma 5-ter, che modificando una disposizione della Legge finanziaria per il

2002 specifica che la collaborazione volontaria ed occasionale dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le Regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale, possa avvenire non solo a titolo gratuito ma anche con contratto libero professionale.

Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza (art. 4, co. 6)

Prorogata al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento, da parte degli enti ed aziende del **Servizio Sanitario Nazionale**, di **incarichi** di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a **dirigenti medici, veterinari e sanitari** e al **personale del ruolo sanitario** del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli **operatori socio-sanitari** collocati **in quiescenza**.

Limiti massimi per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari (art. 4, co. 6-bis)

In **sede referente** si è introdotta una disciplina transitoria in materia di **limiti massimi anagrafici** per il **collocamento a riposo** di **dirigenti medici e sanitari** degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possano richiedere la prosecuzione del rapporto **fino al compimento del settantaduesimo anno di età** (e comunque non oltre la suddetta data). Un'analoga possibilità viene concessa, a determinate condizioni, all'omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023 (per tale personale si prevede la possibilità di richiedere la riammissione in servizio).

Disciplina in deroga sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini (art. 4, co. 6-ter)

Disposta, in **sede referente**, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) dell'esercizio temporaneo delle **qualifiche professionali sanitarie** e della **qualifica di operatore sociosanitario** da parte dei **professionisti cittadini ucraini**, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

Proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi (art. 4, co. 7)

Si prevede la prosecuzione nel 2024 della sperimentazione della **Farmacia dei servizi**, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti.

Attuazione della normativa in tema di selezione dei soggetti privati ai fini della stipula di accordi contrattuali con il SSN (art. 4, co. 7-bis)

Si prevede, in base a quanto stabilito in **sede referente**, che le Regioni e le Province autonome abbiano tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguare i rispettivi ordinamenti ad alcune innovazioni introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in tema di **selezione dei soggetti privati accreditati** ai fini della **stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale**.

Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale (art. 4, co. 8)

Si proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano **prestazioni specialistiche** e di **diagnostica di laboratorio** devono approvare gli **specifici piani organizzativi** per l'**adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate** al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Ciò al fine di convalidare il contributo da parte delle Regioni o Province autonome erogato per favorire il processo di completamento della riorganizzazione della rete di queste strutture sanitarie ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo.

Incremento risorse bonus psicologo (art. 4, co. 8-quater)

In **sede referente**, grazie a un **emendamento del PD-IDP**, si è disposto anche per il 2024 l'incremento di 5 milioni delle risorse previste per il cosiddetto "**bonus psicologo**".

Dotazione per il 2024 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (art. 4, co. 8-quinquies e 8-sexies)

In **sede referente**, anche in questo caso **grazie al PD-IDP**, si è prevista una dotazione per il 2024 di 10 milioni di euro per il **Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione**.

Limitazione transitoria della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria (art. 4, co. 8-septies e 8-octies)

Prevista in **sede referente**, sempre **grazie al PD-IDP**, una **transitoria limitazione** della **punibilità a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose** qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una **professione sanitaria**, in situazioni di grave **carenza di personale sanitario**.

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA (art. 4, co. 8-novies)

Si estende temporalmente l'operatività del **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di **contenimento e contrasto della diffusione della PSA**, la "peste suina africana".

Piena operatività del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (art. 4, co. 8-decies)

In **sede referente** si è differito al 31 dicembre 2024, **grazie al PD-IDP**, il termine per il completamento degli adempimenti necessari per la **piena operatività del Sistema di identificazione e registrazione** (cosiddetto "Sistema I&R") **degli stabilimenti, degli operatori e degli animali**.

Determinazione fabbisogni sanitari standard regionali (art. 4, co. 8-undecies)

In **sede referente** si è estesa al 2024 la norma transitoria, già prevista per gli anni 2021, 2022 e 2023, in base alla quale si assumono come **regioni di riferimento** (cosiddetto "*benchmark*") per il calcolo delle **quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario** tutte **le cinque regioni individuate come le migliori** in termini di erogazione dei **Livelli essenziali di assistenza (LEA)** in condizioni di equilibrio economico.

Fondazione "I Lincei per la scuola" (art. 5, co. 1)

Si proroga per il 2024 l'autorizzazione di spesa di 250 mila euro a favore della **Fondazione "I Lincei per la scuola"**.

Procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze (art. 5, co. 2, lett. a)

Si proroga agli anni scolastici 2024- 2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'Istruzione e del Merito, della disciplina relativa alle **graduatorie provinciali per le supplenze** e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione (art. 5, co. 2, lett. b)

Si proroga al 31 dicembre 2024 l'obbligo per il **Consiglio superiore della pubblica istruzione** di rendere i **pareri** di propria competenza nel **termine abbreviato** di sette giorni

dalla richiesta da parte del Ministro dell'Istruzione e del Merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

Dimensionamento della rete scolastica (art. 5, co. 3)

Si prevede che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al **dimensionamento della rete scolastica**, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente. Si prevede anche che, sempre a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

Graduatorie e ammissione agli esami di Stato (art. 5, co. da 3-bis a 3-quater)

Durante l'esame in sede referente si è intervenuti in materia di **graduatorie e ammissione agli esami di Stato**. In particolare si è previsto: che le graduatorie a esaurimento di cui al decreto-legge n. 97 del 2004, a decorrere dal 2024/2025, e le graduatorie per le supplenze, siano aggiornate con cadenza biennale, anziché triennale; che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla sua data di entrata in vigore, si applichi anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie il termine annuale per l'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica; la proroga al 2023/2024 della deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

Nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR (art. 6, co. 1)

Si innalza da due a tre anni la validità temporale dell'elenco di soggetti entro cui sono nominati i componenti dell'**organo direttivo** dell'**ANVUR**, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria (art. 6, co. 2)

Si differisce al 31 dicembre 2024 il termine per l'erogazione delle **somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP)** per interventi di **edilizia universitaria**.

Esami di Stato per l'abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali (art. 6, co. 3)

Prevista la proroga al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli **esami di Stato** per l'**abilitazione** ad alcune **professioni** (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri **esami professionali**.

Assegni di ricerca (art. 6, co. 4)

Si proroga al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire **assegni di ricerca** secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022.

Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023 (art. 6, co. 5)

Si proroga dal 31 dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 il termine per la conclusione dei **lavori** delle **commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale** per la **tornata 2021-2023**.

Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 6, co. 6)

Si estende dall'a.a. 2023-2024 all'a.a. 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle **Istituzioni AFAM**, alle **graduatorie nazionali ad esaurimento** cosiddette "143".

Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM (art. 6, co. 7)

Si proroga dall'a.a. 2024-2025 all'a.a. 2025-2026 l'avvio dell'**applicazione del regolamento** recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del **comparto AFAM**, differendo dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima **programmazione triennale del reclutamento** del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato.

Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato (art. 6, co. 8)

Si consente alle **Istituzioni AFAM** di **reclutare**, oltre che, come già previsto, per l'a.a. 2023/2024, anche per l'a.a. 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'Università e della Ricerca, **personale docente a tempo indeterminato**.

Durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 (art. 7, co. 1-3)

Si proroga da sette a otto anni la **durata della segreteria tecnica di progettazione**, costituita presso il Segretariato generale del **Ministero della Cultura** allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di **tutela del patrimonio culturale** nei **territori colpiti dagli eventi sismici** verificatisi a partire dal **24 agosto 2016**.

Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto "Il Perugino" (art. 7, co. 4)

Si posticipa al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata in carica del **Comitato promotore** delle **celebrazioni** legate alla figura di **Pietro Vannucci detto "Il Perugino"**, istituito presso il Ministero della Cultura, e si autorizza per il 2024 la spesa di 100 mila euro per il funzionamento del Comitato promotore e i rimborsi spettanti ai componenti dello stesso Comitato.

Proroga e modifica delle semplificazioni amministrative per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (art. 7, co. 5)

Per quanto riguarda la realizzazione di **spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche**, da un lato si proroga al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e dall'altro si innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi, affinché possa operare il regime semplificato.

Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 7, co. 5-bis)

In **sede referente** è stato prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, con un **emendamento del PD-IDP**, il termine finale di durata della disciplina che consente alle **fondazioni lirico-sinfoniche** di procedere ad **assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico** nonché di **personale amministrativo** avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Questa disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche.

Proroga del termine di adozione dei regolamenti di riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della Cultura (art. 7, co. 6)

Si proroga al 31 marzo 2024 il termine entro il quale devono essere adottati i **regolamenti per la riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della Cultura**.

Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici del Ministero della Cultura per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 7, co. 6-bis)

Anche **grazie al PD-IDP** si è disposto, in **sede referente**, che gli **incarichi di collaborazione** per l'espletamento delle **funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio** degli **uffici periferici del Ministero della Cultura** possano essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi, a decorrere dalla data del 1° aprile 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per il 2024. La durata degli incarichi non può superare il termine del 31 dicembre 2024.

Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della Cultura (art. 7, co. 6-ter)

In **sede referente** è stato prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui il **Ministero della Cultura**, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, può esercitare la facoltà di conferire **incarichi dirigenziali non generali** (di seconda fascia) ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 **fino al 15% del totale**, anziché fino al 10%. È stata introdotta, inoltre, una specifica deroga all'attuale previsione per cui i contratti relativi a detti incarichi devono prevedere una clausola risolutiva espressa che dispone la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del MIC, dei vincitori del concorso per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al co. 5 dell'art. 24 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Misure per l'innovazione digitale dell'editoria (art. 7-bis)

In **sede referente** si è previsto che il contributo per favorire la **conversione in digitale** e la **conservazione degli archivi multimediali** delle **imprese radiofoniche private** è concesso nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2024.

Aeroporto di Firenze (art. 8, co. 1)

Stabilita una proroga temporale, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, per l'adempimento di alcuni oneri necessari a favorire la **cantierabilità dei lavori** relativi all'**Aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci"**.

Proroga dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro portuale (art. 8, co. 2 e 3)

Prorogata di tre mesi l'attività delle **agenzie** per la **somministrazione** e la **riqualificazione del lavoro nei porti**.

Contributo per lavoro portuale (art. 8, co. 3-bis)

In **sede referente**, grazie al PD-IDP è stata estesa al 2024, rifinanziandola con 2 milioni di euro, la possibilità delle **Autorità di sistema portuale** di erogare **risorse residue a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto** nel settore portuale, in relazione alla recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso, in aggiunta al conflitto bellico ucraino.

Proroga per la sicurezza delle gallerie ferroviarie (art. 8, co. 4)

Prorogati di un anno alcuni termini previsti nel decreto ministeriale del 28 ottobre 2005 sulla **sicurezza delle gallerie ferroviarie**.

Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC (art. 8, co. 5)

Stabilita una proroga al 30 giugno 2024 del termine per la realizzazione degli **interventi** finanziati dal **PNRR** e dal **Piano Nazionale Complementare (PNC)** mediante **procedure di affidamento semplificate**.

Responsabilità erariale (art. 8, co. 5-bis)

Nel corso dell'esame in **sede referente** è stata prorogata di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2024, la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 sul cosiddetto "**scudo erariale**", che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

Divieto di circolazione di veicoli a motore adibiti a servizi di trasporto pubblico locale (art. 8, co. 6)

Si stabilisce la **dilazione** di una pluralità di termini previsti dall'art. 4, co. 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021 in relazione ai **termini temporali** da osservare per **la riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti** nel settore dei **trasporti pubblici**.

Revisione periodica dei veicoli a motore (art. 8, co. 6-*bis*)

In **sede referente** è stato prorogato ulteriormente, al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla **revisione dei veicoli a motore** prevista dal Codice della Strada.

Prove per abilitazioni patenti di guida (art. 8, co. 6-*ter*)

Con un **emendamento del PD-IDP** introdotto in **sede referente**, è stata prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità che le **prove pratiche per il conseguimento della patente** di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da **personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza**.

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici "sopra soglia" (art. 8, co. 7)

Si proroga al 30 giugno 2024 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina relativa agli **operatori economici con sede operativa** collocata in **aree di crisi industriale** che abbiano **acquistato**, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, **stabilimenti o aziende** ubicate in tali aree.

Risorse per la società Anas (art. 8, co. 8)

Si prevede che per le **attività di investimento** di **Anas S.p.A.** è riconosciuto, a titolo di **onere di investimento**, una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione, al miglioramento, all'adeguamento della rete stradale nonché alla gestione dei beni funzionali al servizio stradale e autostradale. Inoltre, si precisa che per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, viene riconosciuta una quota a titolo di oneri di investimento pari al 9 per cento. Infine, viene disposto che limite del 12,5 per cento, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'Anas S.p.A., verificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.

Tariffe autostradali (art. 8, co. 9)

Si proroga al 30 marzo 2024 il termine ultimo entro il quale le **società concessionarie di tratte autostradali** devono predisporre una proposta aggiornata del **Piano economico finanziario** conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente. L'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Infine, è **disposto l'incremento delle tariffe autostradali** conformemente all'inflazione nella misura **pari al 2,3%**.

Varianti ai progetti di infrastrutture strategiche (art. 8, co. 9-bis)

In **sede referente** è stata prorogata di un ulteriore anno, vale a dire per tutto il 2024, l'applicabilità della disposizione transitoria che disciplina – per gli interventi ricompresi tra le **infrastrutture strategiche** già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016 – l'**approvazione delle varianti** da apportare al progetto definitivo.

Concessione Autostrada Tirrenica (art. 8, co. 10)

Disposta la proroga, alla data del 31 ottobre 2028, della scadenza del **rapporto concessorio** inerente alla **gestione delle tratte autostradali** da parte della **Società Autostrada Tirrenica S.p.A.**

Salvamento acquatico (art. 8, co. 10-bis)

Prorogato al 30 giugno 2024, in **sede referente**, il termine per l'entrata in vigore del regolamento MIT sulla **formazione degli assistenti bagnanti** e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle **attività di salvamento acquatico**.

Obblighi assicurativi per responsabilità civile da circolazione di veicoli (art. 8, co. 10-ter)

Previsto, in **sede referente**, che fino al 30 giugno 2024 le **macchine agricole** siano soggette all'**obbligo di assicurazione (RC)**, solo se poste **in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate**.

Misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino - Fondo legge n. 394/1981 (art. 9, co. 1 e 2)

Si proroga al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie a valere sul **Fondo legge n.394 del 1981** previste dall'art. 5-ter del decreto-legge n. 14 del 2022 e dall'art. 29 del decreto-legge n. 50 del 2022 a favore delle **imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino**.

Tecnopolo di Bologna (art. 9, co. 3)

Si proroga al 31 dicembre 2024 il termine sino al quale la **Regione Emilia-Romagna**, per gli interventi necessari a completare la **realizzazione del Tecnopolo di Bologna**, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i **poteri** e con le **modalità** consentite ai **Commissari straordinari per le opere pubbliche** dall'art. 4, co. 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019.

Riassegnazione fondi Afghanistan (art. 9, co. 4)

Si proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la **riassegnazione al bilancio del MAECI dei fondi** destinati (fino al 2020) al **sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane**, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari (art. 10, co. 1)

Si prorogano al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative al **deposito** mediante **invio da posta elettronica certificata di atti**, documenti e istanze nell'ambito **dei procedimenti penali militari**, contenute nel co. 3 dell'art. 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Decreto "Sostegni-bis").

Contratti di apprendistato Agenzia Industrie Difesa (art. 10, co. 1-bis)

In **sede referente** sono stati prorogati per un ulteriore anno i **contratti di apprendistato**, della durata complessiva di due anni, stipulati dall'**Agenzia Industrie Difesa** per assumere apprendisti da impiegare nei settori tecnico-amministrativi presso i propri stabilimenti.

Corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive (art. 11, co. 1 e 2)

Si **sospende** fino al 31 dicembre 2024 l'**efficacia** delle disposizioni riguardanti il requisito della **partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive**, di cui all'art. 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 26 del 2006, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare

Proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario (art. 11, co. 3)

Si prevede che se il termine massimo di 10 anni di **permanenza** per i **magistrati** presso lo **stesso ufficio giudiziario** scade prima del 31 dicembre 2024, viene prorogato fino a quella data.

Termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento (art. 11, co. 4)

Fino al 31 dicembre 2024 si eleva da sei mesi a un anno il **termine massimo** per l'**assunzione delle nuove funzioni** da parte del **magistrato** in caso di **tramutamento**.

Durata del tirocinio dei magistrati ordinari (art. 4-bis e 4-ter)

Prorogata la riduzione della **durata del tirocinio** a 12 mesi anche per i **magistrati ordinari** che risultano essere vincitori dei concorsi banditi nel 2023.

Delega di adempimenti a giudici onorari nell'ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni (art. 11, co. 5)

Si proroga il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al **tribunale per i minorenni** aventi ad oggetto la **responsabilità genitoriale**, taluni **specifici adempimenti** ad un giudice onorario dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024.

Differimento delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione (art. 11, co. 6)

Si prevede, come modificato in **sede referente**, che le **elezioni dei consigli giudiziari** e del **consiglio direttivo della Corte di cassazione** siano differite da aprile 2024 a dicembre 2024.

Proroghe in materia di abilitazione all'esercizio della professione forense (art. 11, co. 6-*quater* e 6-*quinqües*)

Nel corso dell'esame in **sede referente**, si è stabilito di differire di un anno l'entrata in vigore della **nuova disciplina dell'esame di Stato** per l'abilitazione all'esercizio della **professione di avvocato**. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2025 anziché dalla sessione 2024.

Sempre in sede referente, con un **emendamento del PD-IDP**, è stata **prorogata l'applicazione della disciplina speciale dell'esame di Stato** per l'**abilitazione alla professione forense** prevista per la sessione 2023, anche per la sessione 2024.

Proroghe in materia di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Ancora con un **emendamento del PD-IDP** è stata prorogata di un ulteriore anno, in sede referente, la disciplina transitoria che consente l'**iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori** a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012.

Modifiche all'articolo 94 del D. Lgs. 150/2022 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione (art. 11, co. 7)

Si proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dalla cosiddetta "**riforma Cartabia**" del processo penale in materia di **giudizi di impugnazione nel processo penale**.

Proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (art. 11, co. 8)

Si proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli **uffici giudiziari** di continuare ad avvalersi del **personale comunale comandato o distaccato** per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

Proroghe in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti (art. 11, co. 9-11)

Si differisce al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti** e alla soppressione delle relative sedi distaccate.

Elezione degli organi dell'Ordine dei giornalisti (art. 11, co. 11-bis e 11-ter)

Previsto il differimento fino a sei mesi delle **elezioni degli organi dell'Ordine dei giornalisti** previste per il mese di ottobre 2024 e l'applicazione anche alle prossime elezioni, nelle more di una riforma complessiva, della procedura elettorale mista, sia da remoto sia in presenza, utilizzata nelle precedenti elezioni del 2021.

Stabilimento Stoppani (art. 12, co. 1)

Si proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla **messa in sicurezza** dello **stabilimento Stoppani**, nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale.

Siti di interesse nazionale (art. 12, co. 2)

Si proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la **riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale**.

Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali (art. 12, co. 2-bis)

Grazie all'**iniziativa del PD-IDP**, è stato prorogato dal 16 luglio al 31 dicembre 2024, **in sede referente**, il termine fino al quale i **progetti di nuovi impianti fotovoltaici** di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di **strutture turistiche o termali** possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata.

Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti (art. 12, co. 3)

Si proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la **cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti** da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

Durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (art. 12, co. 4)

Si proroga al 30 aprile 2024 la **durata** degli **organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione** che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sono ancora stati rinnovati.

Riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate (art. 12, co. 5)

In base ad una modifica voluta dal **PD-IDP** in **sede referente**, si proroga – fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – il termine fino al quale il **riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate** prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente.

Stabilimento Ilva di Taranto (art. 12, co. 6)

Si proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'incarico di **Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione** dell'area di **Taranto**, prevedendo l'attribuzione al Commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati.

Durata degli incarichi del commissario straordinario e del sub-commissario per la baraccopoli di Messina (art. 12, co. 6-bis – 6-quater)

In **sede referente** si è disposta la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della durata dell'incarico del **Commissario straordinario del Governo** per il risanamento e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le **baraccopoli della città di Messina** nonché della durata dell'incarico di sub-commissario, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

Politiche di gestione di specie ittiche alloctone (art. 12, co. 6-quinquies)

In **sede referente** sono state apportate alcune modifiche ai commi 835 e 837-*bis* dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2022, prorogando sia l'operatività del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", istituito con il fine di analizzare le **condizioni** che determinano il **divieto di immissione di specie ittiche alloctone**, sia la sospensione dell'applicazione dell'articolo 12 del DPR n. 357 del 1997, sui criteri per l'immissione di specie ittiche non autoctone.

Procedura semplificata di dismissione di impianti di distribuzione di carburanti (art. 12, co. 6-sexies)

Esteso, in **sede referente e grazie al PD-IDP**, il termine di applicazione della **procedura semplificata di dismissione degli impianti di distribuzione di carburanti**, disponendo che essa si applichi agli impianti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023. Rimane sempre salvo il caso che

sull'area interessata siano stati sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

Disciplina transitoria dell'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci (art. 12, co. 6-septies)

In **sede referente** è stato differito al 30 giugno 2024 il termine, scaduto il 13 dicembre 2023, fino al quale è ammessa l'**assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci**, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare.

Aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica (art. 12, co. 6-octies)

In **sede referente** si è esteso da cinque a otto anni il periodo entro cui i **tecnici competenti in acustica** devono effettuare l'**aggiornamento professionale**.

Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione (art. 12-bis)

Previsto, in **sede referente**, che la **procedura semplificata** per la **verifica dei serbatoi di GPL** prevista dall'articolo 64-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 possa trovare applicazione per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore 13 metri cubi fino al 31 dicembre 2024.

Disposizioni per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 13, co. 1)

Per quanto riguarda il **settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura** – le imprese della filiera ittica sono state aggiunte rispetto al testo iniziale, in **sede referente**, grazie a un **emendamento del PD-IDP** – si proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle **amministrazioni pubbliche** posticipare **al momento del saldo** le **verifiche** richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'art. 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, alla **regolarità contributiva e fiscale**.

Misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (art. 13, co. 2)

Si prevede la proroga al 2024 del termine per l'adozione di alcune misure previste per il **contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa***, in particolare quella volta a consentire al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta, nonché quella finalizzata a permettere ai

produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e l'inesistenza della presenza di patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità.

Revisione macchine agricole (art. 13, co. 3)

Si fissano i nuovi termini previsti per la **revisione generale periodica** delle **macchine agricole** immatricolate in diversi periodi. In particolare, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 1983 (grazie a un **emendamento del PD-IDP in sede referente**) e per quelli immatricolati tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 e di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2019.

Esenzioni ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari (art. 13, co. 3-bis, 3-ter, 3-quater)

In **sede referente** si è prorogato agli anni 2024 e 2025 il regime di **agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari** dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per il 2024 e il 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali – con alcune eccezioni – concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) **fino a 10 mila euro** per lo **zero per cento**; b) **oltre 10 mila euro e fino a 15 mila euro**, al **50 per cento**; c) **oltre 15 mila euro**, al **100 per cento**.

Programma Nazionale della pesca e acquacoltura (art. 13, co. da 3-quinquies a 3-septies)

In **sede referente** si è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del **Programma Nazionale triennale della pesca e della acquacoltura 2022-2024**.

Proroga degli organi dell'Istituto per il Credito sportivo (art. 14, co. 1)

Si proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'**Istituto per il credito sportivo**.

Proroga del termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006 (art. 14, co. 2)

Prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle **attività** dell’**Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali** svolti a Torino nel 2006.

Disposizioni relative al lavoro sportivo (art. 14, co. 2-bis-2-quinquies)

In base a quanto stabilito in **sede referente**, si estende dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale, relativamente a taluni soggetti – i **direttori di gara** e i **soggetti** che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono **preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive**, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico – possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le **comunicazioni al centro per l'impiego** e all'interno del **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023. Si differisce poi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale alcune figure professionali operanti in ambito dilettantistico, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. Si esclude infine dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dell'ammontare complessivo di 300 euro.

Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 15)

Si interviene sulla disciplina della **Cabina di regia per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)**, istituita dalla Legge di Bilancio 2023 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si abroga il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata. Si differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle predette materie.

Disposizioni relative all’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (art. 16, co. 1-4 e 5)

Si stabilisce che il 35 per cento del valore medio complessivo dei contratti stipulati negli anni 2018-2022 dal **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** con le **agenzie di stampa**, vincitrici della procedura di gara che si è svolta nel 2017, sia ripartito fra le agenzie iscritte nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino titolari di un contratto stipulato in esito alla medesima procedura di gara.

Differimento riduzione contributi per l'editoria (art. 16, co. 4-bis)

In **sede referente**, si è elevato da **settantadue a novantasei** mesi il **differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria** previsti dalla Legge di Bilancio per il 2019: una moratoria di due anni del taglio dei contributi ottenuta grazie innanzitutto al **PD-IDP**.

Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 (art. 17, co. 1)

Si autorizza il Commissario straordinario del Governo per gli **eventi sismici del 2016** e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei **territori colpiti dal sisma del 2009** a proseguire gli **interventi** previsti dal **Fondo nazionale complementare al PNRR** per la ricostruzione di tali aree, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023.

Proroga organi della Camera di commercio delle Marche (art. 17, co. 1-bis)

In **sede referente** è stata prorogata, con il ruolo determinante del **PD-IDP**, l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 4, co. 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016, per ulteriori due mandati degli **organi della Camera di commercio delle Marche**, specificando che la giunta dell'ente è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a nove.

Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea (art. 17-bis)

In **sede referente** è stato prorogato al 31 dicembre del 2024 il termine di scadenza dello **stato di emergenza** conseguente all'**evento sismico** che ha colpito l'**area etnea** in Provincia di Catania.

Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (art. 17-ter)

Grazie a un **emendamento del PD-IDP** presentato in **sede referente**, è stata prorogata l'**operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive** disposte a favore delle **imprese** all'interno della **Zona franca** istituita nei **Comuni del Centro Italia** colpiti dal **sisma del 2016** che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.

Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare "Previdenza Italia" (art. 18, co. 1-3)

Si introducono modifiche che riportano al **Comitato "Previdenza Italia"** le funzioni ad oggi attribuite ad Assoprevidenza, l'Associazione italiana per la previdenza complementare.

Assegno di inclusione (art. 18, co. 4)

Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di 5 milioni di euro – già previste ai sensi dell'art. 1, co. 480, della Legge di Bilancio 2020 per l'attività degli istituti di patronato nell'ambito del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza – siano destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, in particolare in particolare ai fini **della presentazione della domanda di assegno di inclusione** e della **successiva verifica periodica**.

Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato (art. 18, co. 4-bis)

In **sede referente** è stata modificata una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei **contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato**. La modifica riguarda uno dei **presupposti di ammissibilità** – le cosiddette **causali** – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La causale in oggetto, nella formulazione finora vigente, è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro il 30 aprile 2024. La modifica introdotta porta ora tale termine al 31 dicembre 2024. Resta fermo che la causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità (art. 18, commi da 4-ter a 4-quinquies)

In **sede referente** è stata modificata la disciplina transitoria che prevede un **incentivo all'assunzione**, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di **soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni**. Si sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine di questo beneficio benefico, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022. Si differisce poi dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate le assunzioni.

Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica (art. 19, co. 1)

Si prorogano dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge n.7 del 2015 in materia di **garanzie funzionali e di tutela**, anche processuale, del personale e delle **strutture dei servizi di informazione per la sicurezza** (AISI, AISE e DIS).

Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a svolgere colloqui personali con detenuti (art. 19, co. 2)

Si proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere **colloqui investigativi con i detenuti** ai fini di **prevenzione del terrorismo internazionale**.